

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 365**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246)*

—————

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 aprile 2004)**

—————

**RELAZIONE ALLO SCHEMA DI D.P.C.M. RELATIVO ALL'ATTO DI INDIRIZZO  
RECANTE DEFINIZIONE DEI CRITERI DI CARATTERE GENERALE PER IL  
COORDINAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL GOVERNO, INTESI  
ALL'EFFICACE CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA  
PUBBLICA PER L'ANNO 2004.**

Come è noto, la legge 246/02 di conversione del decreto legge n. 194/02, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza e il contenimento della spesa pubblica, ha introdotto, tra l'altro, un nuovo strumento per assicurare tempestivamente il raggiungimento più agevole degli obiettivi di finanza pubblica; tale nuovo strumento consiste nell'adozione di un atto di indirizzo per la definizione di criteri di carattere generale finalizzati al coordinamento dell'azione amministrativa e intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.

In sede di discussione parlamentare dell'indicata legge, il Governo ha accolto un ordine del giorno (9/3138/1) il quale impegna il Governo ad approntare e trasmettere al Parlamento all'inizio di ciascun esercizio, comunque non oltre 60 giorni dal suo inizio, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio con il quale viene formalizzato l'atto di indirizzo in discorso. Ciò per assicurare effettivamente la possibilità di conseguire utili risultati nel corso della gestione, mediante l'applicazione dei criteri indicati e mediante la definizione di eventuali successivi interventi correttivi, che saranno, nell'ipotesi di scostamento rilevante dagli obiettivi, tanto più efficaci quanto assunti con maggiore tempestività.

Nelle linee di tale indirizzo, il Governo ritiene pertanto necessario avviare la procedura intesa ad assicurare tale efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica già all'inizio del corrente 2004, anche per fornire alle Amministrazioni punti di riferimento rigorosi per la conduzione dell'azione amministrativa, nella convinzione che una responsabile gestione da parte di tutti i centri di responsabilità possa contribuire in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi medesimi, evitando il verificarsi di scostamenti.

Nell'ipotesi, comunque, che nel corso della gestione emergano scostamenti rilevanti dagli obiettivi medesimi, il Governo indica con il presente Atto di indirizzo le misure che saranno adottate dal Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione della richiamata legge 246/02: limitazione della possibilità di assumere impegni e di emettere titoli di pagamento su tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese indicate nella medesima disposizione, nonché riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali.

L'eventuale intervento correttivo sarà contenuto in limiti di ragionevolezza e sarà proporzionato agli eventuali scostamenti in atto, limitatamente alla parte residuale dell'esercizio in corso.

Anche sulla base delle indicazioni emerse nei pareri parlamentari sull'analogo atto di indirizzo dal precedente esercizio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze assicurerà, tramite la Ragioneria Generale dello Stato, un sempre più efficace sistema di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica, con specifiche analisi degli effetti delle eventuali correzioni che potranno essere disposte, informando tempestivamente le Camere in merito alle misure adottate.

Va notato che nel decorso 2003 la responsabile conduzione della gestione da parte degli operatori coinvolti ha comportato la mancata attivazione delle procedure di blocco degli impegni e dei pagamenti previsti nel precedente atto di indirizzo, ai sensi della legge n. 246/2002, anche per l'effetto preventivo indotto sui comportamenti amministrativi dall'adozione del medesimo atto all'inizio dell'esercizio. Tale circostanza induce a confermare la immediata adozione dell'atto di indirizzo per la gestione 2004.

Lo schema di D.P.C.M. che viene sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari ai sensi della legge n. 246, in definitiva, risulta coerente con una visione dinamica e coordinata della finanza pubblica, al fine di assicurare il più rigoroso e convinto rispetto degli obiettivi programmatici concordati in sede comunitaria.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Atto di indirizzo recante definizione di criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;

Visto, in particolare, il secondo periodo del predetto comma 3, che dispone l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri di apposito atto di indirizzo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con il quale sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesa all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;

Considerato che il Governo si è impegnato di fronte al Parlamento ad approntare e a trasmettere prontamente lo schema del presente decreto, in tempi e con modalità tali da assicurare effettivamente la possibilità di conseguire risultati utili per effetto di eventuali successivi interventi correttivi solo se assunti tempestivamente;

Considerato che l'adozione del predetto atto di indirizzo si pone come presupposto indispensabile per consentire - in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno 2004 nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nella nota di aggiornamento del medesimo documento approvati, rispettivamente, dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con risoluzioni parlamentari del 30 luglio 2003 e del 2 ottobre 2003 - al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre limitazioni all'assunzione di impegni di spesa e all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato per l'anno in corso, nonché riduzioni delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci, ai fini di un più agevole conseguimento dei predetti obiettivi;

Atteso che tali eventuali limitazioni riguarderanno uniformemente tutte le dotazioni del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese specificamente indicate nel quarto periodo del predetto comma 3 nonché di quelle relative ai trasferimenti agli enti territoriali ricomprese nelle spese aventi natura obbligatoria;

Considerato che il parere dei Ministri vigilanti previsto dal citato comma 4 è stato acquisito nella odierna seduta del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella predetta seduta;

## ADOTTA

il presente atto di indirizzo, avente per oggetto i seguenti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa e per un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica:

- a) l'azione amministrativa di ciascun Dicastero, ente e organismo pubblico sarà improntata, nel 2004, al più rigoroso contenimento della spesa;
- b) saranno escluse o rinviate tutte le iniziative miranti ad incrementare l'azione amministrativa suscettibili di determinare un aumento degli oneri, fatte salve peraltro quelle che, a parità di costi, possono migliorare l'azione amministrativa medesima;
- c) le Amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti territoriali, dovranno contenere nel primo semestre dell'anno l'assunzione di impegni e l'emissione di titoli di pagamento entro la quota del 50 per cento rispetto alle dotazioni dei rispettivi bilanci di previsione - ad eccezione di quelle relative a spese non suscettibili di frazionamento - in attesa di poter acquisire attendibili elementi di valutazione sull'evoluzione dei diversi saldi obiettivo di finanza pubblica;
- d) nel caso si verifichi uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno 2004 nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2004-2007 e nella sua nota di aggiornamento approvati dal Parlamento come da risoluzioni in premessa, il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quarto periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 194/2002 convertito nella legge n. 246/2002, disporrà con proprio decreto, per l'esercizio in corso, entro limiti percentuali uniformi per tutte le dotazioni del bilancio dello Stato, la limitazione all'assunzione di impegni e all'emissione di titoli di pagamento, con esclusione delle spese indicate nella medesima disposizione, ivi compresi i trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quinto periodo del predetto comma 3, potrà escludere dalle limitazioni altre spese per effettive, motivate e documentate esigenze. Potrà altresì fornire, su proposta delle Amministrazioni, il proprio assenso all'esclusione, parziale o totale, di altre spese dalla limitazione di impegni e pagamenti, previa adeguata compensazione che assicuri il mantenimento del limite complessivo prefissato.

L'adozione del predetto decreto sarà preceduta da una relazione al Consiglio dei Ministri ed al Parlamento del Ministro dell'economia e delle finanze che dia conto dell'entità dello scostamento rilevato e degli elementi di criticità ai quali può essere ricondotto. Il medesimo decreto ministeriale e le sue eventuali modifiche successive, da adottare con la stessa procedura, saranno corredati da una relazione che evidenzii l'incidenza della limitazione all'assunzione di impegni di spesa e all'emissione di titoli di pagamento con riferimento a ciascun capitolo, specificando la quota degli stanziamenti di competenza e di cassa alla quale si applica la limitazione nonché l'entità della limitazione medesima.

Ai sensi del comma 4 della predetta legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato con la medesima procedura, si

disporrà altresì la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali, con esclusione degli organi costituzionali. Per le riduzioni di dotazioni che incidono sulle attività di competenza delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sarà acquisito il preventivo parere della Conferenza permanente Stato, regioni e autonomie locali, da trasmettere alle Camere unitamente alla relazione che precede l'emanazione del predetto decreto;

- e) l'adozione del decreto di cui alla lettera d) dovrà comportare un intervento correttivo ragionevole e proporzionato agli scostamenti in atto, limitatamente alla parte residuale dell'esercizio in corso;
- f) saranno assunte tutte le iniziative idonee ad assicurare il rigoroso rispetto dei limiti di spesa conseguenti alla richiamata limitazione all'assunzione di impegni e all'emissione di titoli di pagamento, anche mediante ricorso alle procedure di compensazione tra poste di bilancio consentite dalle disposizioni vigenti;
- g) il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - assicurerà, nell'ambito del sempre più efficace sistema di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica, specifiche analisi degli effetti delle iniziative di limitazione della spesa richiamate nel presente atto di indirizzo;
- h) le Camere saranno tempestivamente informate in merito alle misure adottate, ai sensi del presente provvedimento, per la realizzazione di un sempre più efficace sistema di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica.

Roma

Il Presidente del Consiglio dei Ministri